



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Dipartimento  
di **SCIENZE GIURIDICHE**

# **I diritti culturali nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea**

**26 novembre 2018,  
Archivi Storici dell'Unione Europea Firenze**

**Introduzione: Dott. ssa Isolde Quadranti**

**Interventi di: Piera Guiotto, Chiara Passuello, Huda Lai, Safaa Aboussaad,  
Lucia Dall'Asta**

## Articolo 22


# Diversità culturale, religiosa e linguistica

*«L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.»*

1. Il valore della Cultura per la società;
2. Cultura e Diritti Umani;
3. Promozione e tutela a livello internazionale;
4. I Diritti nella Carta;
5. Il dialogo interculturale.

# Cultura

*culture* “una delle due o tre parole più complicate della lingua inglese” (Raymond Williams, 1983)

Nozione di cultura **oggi**  sempre maggiore complessità

- problematicità eccessiva: eliminare parola “cultura”

vs

- tratto distintivo e importante: parola da ri-declinare

Relazione CULTURA ↔ DIRITTI UMANI, duplice dimensione:

- Cultura come **diritto fondamentale**?
- Fenomeno dei **diritti culturali**: quali nozioni di cultura?

# Concezioni di cultura

- **L'insieme delle belle arti** > creatività e raffinatezza  
→ cultura "alta" vs cultura "bassa"
- **Un particolare modo di vita di una società o di un popolo** > cultura pluralizzata

*«quell'unità complessa che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, i costumi e qualsiasi altra capacità acquisita dall'uomo in quanto membro di una società»*



## **3 presupposizioni errate:**

- Culture come entità ben determinate, statiche
  - Culture come entità autonome
- Culture come domini pre-politici di valori condivisi

↓ definizione alternativa


- **Dimensione della differenza**

Dal vocabolo "cultura" a usi aggettivati del termine >> dimensioni culturali → idea contrastiva

CULTURA per parlare di DIFFERENZA

# Dibattito sui limiti culturali dei diritti umani

Universalità dei diritti umani  Relativismo culturale

VALORI  occidentali  
asiatici  
islamici } *non – occidentali*

**PLURALISMO** culturale  
diversità cultura globale



# DIVERSITÀ CULTURALE

Fine del bipolarismo - globalizzazione - rivoluzione tecnologica  
informatica - erosione della sovranità statale - intensificarsi dei flussi  
migratori



necessaria

una **gestione adeguata ed efficace** della DIVERSITÀ CULTURALE

**Sfida della diversità culturale** > adattamento del Diritto internazionale  
alla multiculturalità



abbandonare etnocentrismo, approccio più pluralistico verso i valori che governano il diritto internazionale.

**(NB):** Non TOLLERANZA, bensì CONOSCENZA → RISPETTO DELL'ALTRO

Per trasformare la **multiculturalità**  **interculturalità**  
Bosnia vs Unione Europea

# CULTURA ∞ DIRITTI UMANI

- **Cultura** nel campo dei **diritti** → fornire il legame tra le capacità che permettono di vivere con competenza il proprio ambiente → diritti culturali devono rendere i soggetti coscienti e capaci di vivere le proprie specificità e in grado di sviluppare una struttura di libertà individuale e sociale.
- **Diritti culturali?**
  - >> **Diritto di accesso alle risorse culturali appropriate** = *capabilities* necessarie ad esercitare le proprie capacità → saperi necessari per abitare ambiente, produrre risorse, scegliere migliore educazione o miglior sistema politico → diritto prodromico ad altri diritti;
  - >> principio di uguaglianza e sostenibilità;
  - >> **modo competente e sostenibile di vivere, consumare, desiderare** → sono alla base di ogni sviluppo appropriato della popolazione nel rispetto e nella valorizzazione di tutte le risorse.

# Diritti culturali: riconoscimento istituzionale

- Nozione riconosciuta in particolare nel diritto internazionale umanitario:
  - “pari diritto di ciascuno alla dignità”, alla “difesa della cultura di ciascuno”;
  - “diritto alla diversità” e alla tutela del *tangible and intangible cultural heritage*.
- Sempre citati nel repertorio internazionale (universale e regionale) ma non ancora adeguatamente sviluppati → problematicità.
- Principio generale immunità del patrimonio culturale è presupposto storico della protezione dei diritti culturali → **norme di protezione dei diritti dell’Uomo**



- **protezione dei singoli individui** → dall’intromissione e dal condizionamento dello Stato e di chi divulga modelli culturali poi facilmente sociali e quindi politici;
- **tutela dal punto di vista collettivo** → considerati unitariamente e trasversalmente e quindi riconosciuti → rientrano tra i diritti di cittadinanza → precettivi e costituzionalmente rilevanti.

NB: tutti gli Stati europei hanno ratificato le Convenzioni internazionali ONU e UNESCO (a quest’ultima ha aderito l’UE) in materia culturale MA SCARSA E INADEGUATA ATTUAZIONE!!

Effettività dei diritti culturali → strumenti intergovernativi e atti di *soft law*



- Raccomandazioni e dichiarazioni UNESCO → Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale (1966): «**ogni cultura ha una dignità e un valore che devono essere rispettati e salvaguardati**» (art. 1.1) → citati espressamente i **diritti culturali**, declinati anche come **doveri**;
- Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005;
- Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio culturale per la società, approvata a Faro nel 2005 → integra l'obsoleta Convenzione culturale europea del 1954 (qui già diritto al patrimonio e alla relativa partecipazione da parte dei cittadini) e aggiunge:
  - + diritto di ciascuno di contribuire all'arricchimento del patrimonio culturale,
  - + diritto di beneficiare del patrimonio culturale.

# Diritti culturali (esempi):

- Partecipazione alla vita culturale;
- Diritti delle minoranze;
- Lingua e identità culturale;
- Istruzione come diritto culturale primario.

# Diritti delle minoranze

Diritti culturali → pressioni che le comunità minoritarie devono subire all'interno degli Stati



riconoscimento e salvaguardia dei diritti umani universali MA ANCHE di diritti specifici



- Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 27);
  - Art. 2 TUE → diritti individuali dei soggetti che fanno parte a minoranze → rispetto diversità culturale, religiosa e linguistica a livello interno e internazionale e obbligo negativo per le istituzioni di astensione e non intervento se esso incida sfavorevolmente sulla diversità tutelata.
- Possibilità di contenere e limitare le diversità → relazioni tra minoranze e maggioranze e all'interno delle minoranze stesse → esempio caso canadese.

NB: l'approccio del Comitato circoscrive la cultura e ne delimita il territorio, quando si potrebbe tentare di **rideclinare la cultura come dimensione della diversità** → influenza dei costrutti sociali su gruppi e individui.

# Lingua e identità culturali

- Diritto ad esprimersi nella propria lingua → lingua materna come primo elemento d'identificazione e relazione tra individuo e comunità e connessa con tutti gli altri aspetti che formano identità personale e collettiva di ciascuno;
- dopo i conflitti mondiali → residui del nazionalismo e difficoltà a garantire lingue diverse da quella dello Stato di riferimento → problemi ancora oggi per alcune minoranze linguistiche (es. Serbia, Croazia ecc.);
- Europa oggi → necessità di garantire a tutti il diritto a conservare la propria identità culturale e linguistica, → presenza simultanea uso di più lingue su un territorio sono arricchimento per la società intera;

**Cittadinanza democratica** va oltre cittadinanza nazionale → patrimonio costituzionale europeo accoglie interpretazione del principio di eguaglianza come diritto alla diversità (art. 22 carta dei diritti fondamentali UE che garantisce la tutela della diversità culturale, religiosa e linguistica).

∨ coloro che esprimono la propria specificità/diversità non più considerati minoranza nazionale, etnica, linguistica, religiosa, sessuale ecc., da tutelare per evitare che sia assimilata con la forza nella maggioranza, ma gruppi più o meno consistenti che hanno diritto di esprimere la loro identità.

# Istruzione = diritto culturale primario

- Diritto socioculturale fondamentale → senza istruzione adeguata nessuno conosce la propria identità né la può difendere;
- Ancora poche tutele, in Italia e in Europa:
  - Rom e Sinti → istruzione primaria ai livelli più bassi, cultura affidata prevalentemente alla trasmissione orale;
  - chi resta relegato in dimensione d'impotenza culturale → non più in grado di decifrare segni, parole, dati → possono soltanto subire i fenomeni sociali.



**Analfabetismo culturale**, in tutta Europa ma soprattutto in Italia



Basso livello culturale → difficile difendere il patrimonio di beni, materiali e immateriali, che formano l'identità culturale → sempre maggiore illegalità che investe il paesaggio.

# Promozione e protezione



**A livello Universale**



**A livello Regionale**



# DUDU (1948)

- Tutte le fonti a livello internazionale traggono fondamento dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
- All'art 22 cita per la prima volta espressamente i diritti culturali
- Si sottolinea come la realizzazione dei diritti culturali sia "indispensabile" alla dignità umana e al libero sviluppo della personalità .



## **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)**

### **Art.15:**

- 1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale...;**
- 2. Le misure che gli Stati Parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.**

# General Comment n° 21 (2009)

- Diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani e perciò sono indivisibili e interdipendenti agli altri diritti contenuti nel Patto
- La piena promozione e rispetto è essenziale per la dignità umana ed è una positiva interazione sociale tra individui e comunità in una realtà multiculturale
- È considerato dal Comitato come libertà in quanto ciascun individuo è libero di scegliere se prendere parte alla vita culturale e a quale cultura, inoltre se individualmente o in gruppo.
- Il termine “cultura” è inteso in senso ampio, include qualsiasi manifestazione dell’esistenza umana
- Il termine “vita culturale” fa riferimento alla cultura come un processo di vita, storico, dinamico e in evoluzione, che coinvolge passato, presente e futuro. È un processo interattivo dove individui e comunità danno espressione alla cultura dell’umanità.



## **Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (2005)**

- La diversità culturale è una caratteristica inerente l'umanità e perciò è un patrimonio comune che deve essere valorizzato e salvaguardato a benefici di tutti ed è strumento di coesione generale
- crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e di alimentare le capacità e i valori umani
- è indispensabile alla pace e alla sicurezza a livello locale, nazionale ed internazionale
- "per 'diversità culturale' s'intende la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società.



# Altre Convenzioni


**Convenzioni e Dichiarazioni in cui il diritto alla partecipazione alla vita culturale è garanzia di non discriminazione:**

- Convenzione sui diritti del bambino (1989) Art.31
- Convenzione contro la discriminazione razziale (1965) Art.5
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) Art.13
- Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006) Art.30
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) Artt. 43 e 45
- Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992) Art.2



## A livello regionale

- Carta africana sui diritti umani e dei popoli (1981)
- Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali, “Protocollo di San Salvador” (1988)
- **Convenzione di Faro (2005)**



# Convenzione di Faro (2005)

- Tra gli obiettivi si sottolinea come la conservazione dell'eredità culturale è finalizzato allo sviluppo della vita umana e miglioramento della qualità della vita
- “Eredità culturale”= insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi le detiene, espressione dei loro valori, credenza, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.
- Art 3 —> “eredità comune Europea” come fonte di ricordo, comprensione, coesione e identità condivisa.
- Art 4 —> chiunque ha la responsabilità di rispettare la propria e l'altrui eredità culturale e, di conseguenza, eredità comune Europea.

# *The EU Charter on fundamental rights*

<b>What it isn't</b>	<b>What it is</b>
A Charter for half the population	A Charter for women and men with equal rights
A Charter on European citizenship	A Charter which should include rights and obligations of residents and migrants, refugees.
An exercise separate from the Treaty revision	A Charter to be integrated into the Treaty
A Charter on Democratic usual rights only	A Charter which should address invisible rights: <ul style="list-style-type: none"><li>• Civic and democratic rights</li><li>• The economic, social ecological and cultural rights</li></ul>

## Articolo 22:

*«L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica »*

- *Frutto di un lungo negoziato condotto nell'ambito della Convenzione che ha redatto la Carta, sull'opportunità di inserire un espresso riconoscimento della tutela delle minoranze che prima del T. di Lisbona non era menzionata nel Tr.*

# Fonte → *Art. 6 TUE*

«1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

## → Art. 167 TFUE, par. 1 e 4

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

***Quadro giuridico per la tutela della diversità:***

- **Culturale** → artt. 3.3 4° c. TUE e 13, 19, 165.1, 1° c. e 207.4, 2°c. TFUE
- **Linguistica** → artt. 3.3 4° c. TUE e 19 TFUE
- **Religiosa** → artt. 10, 13, 19 TFUE.

- **Nesso relativo con l'articolo 21 della Carta**

### *Articolo 21. Non discriminazione*

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Bruxelles, 22.5.2018  
COM(2018) 267 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni

# Una nuova agenda europea per la cultura

# Dati Eurostat

- I dati Eurostat mostrano che più di un terzo degli europei non partecipa affatto alle attività culturali
- Il 53% degli intervistati ritiene che gli Stati membri siano affini tra loro in termini di valori condivisi, mentre il 40% li considera distanti
- La nuova agenda persegue tre obiettivi strategici, con dimensione sociale, economica ed esterna

# Speciale Eurobarometro 2017

- La partecipazione culturale migliora anche la salute e il benessere
- Il 71% degli europei recentemente intervistati ritiene che vivere in prossimità di luoghi legati al patrimonio culturale dell'Europa possa migliorare la qualità della vita
- Le ricerche confermano che l'accesso alla cultura è il secondo più importante fattore determinante del benessere psicologico, preceduto dall'assenza di malattie

# Obiettivi strategici

- Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura, avvicinando le persone e creando un senso di appartenenza alla collettività
- Dimensione sociale
- Dimensione economica
- Dimensione esterna

# Diplomazia culturale

- La diplomazia culturale è stata identificata quale nuovo ambito per l'azione esterna coesa dell'Unione europea

## Azioni trasversali

- Protezione e valorizzazione del patrimonio culturale
- Digital4culture: la rivoluzione digitale rende possibile un accesso più ampio e democratico alla cultura
- Dialogo strutturato con la società civile

Come la cultura e le arti possono  
promuovere il dialogo  
interculturale nel contesto della  
crisi migratoria e dei rifugiati

Sintesi del report del gruppo di lavoro degli  
esperti degli Stati membri Ue sul dialogo  
interculturale

Piano di lavoro per la cultura 2015-2018

# Dall'esclusione sociale all'inclusione

- La cittadinanza europea oggi ha assunto caratteristiche proprie; è una cittadinanza democratica che garantisce a tutti gli stessi diritti fondamentali
- Possiamo individuare una tradizione costituzionale europea, che ha contribuito a trasformare una Comunità economica centrata sul mercato in una comunità di cittadini

# Esiste un *démos* europeo?

- Esiste una parte di cittadini dell'Unione che si sente pienamente europea, senza rinunciare alle altre identità in cui si riconosce
- Ma esiste anche una parte di cittadini europei che conosce soltanto l'appartenenza etnica e non percepisce quella insita nel concetto di cittadinanza europea

# Chi è straniero oggi nell'Unione europea?

- I turchi che hanno ottenuto la cittadinanza tedesca in Germania o sono nati lì, sono cittadini tedeschi, gli indiani e i pakistani nati in Gran Bretagna o gli africani provenienti dai Paesi del Commonwealth sono cittadini britannici

# Conclusioni

- Migrazione e diritto di essere accolti sono condizioni e diritti umani fondamentali
- E' necessario un approccio più coordinato tra le diverse politiche europee: crisi della solidarietà?
- Le difficoltà e le contraddizioni insite nel concetto di cittadinanza in senso etnico fanno risaltare l'importanza della cittadinanza europea, postnazionale e democratica

Le violazioni dei diritti culturali  
portano a tensioni e conflitti  
d'identità.

Il dialogo nelle comunità rappresenta il  
miglior modo per evitare odio e  
incomprensione.